



TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

Il Giudice dell'esecuzione, dott.ssa Emanuela Musi
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 25.6.2020;
esaminati gli atti del procedimento iscritto al n. 181/2019 R.G.E.;
letta l'istanza di conversione del pignoramento depositata in data 28.2.2020
nell'interesse di _____
preso atto del contenuto delle note di trattazione scritta depositate da
entrambe le parti nel termina assegnato da questo Giudice con decreto del
12.6.2020 comunicato in data 16.6.2020);
considerato che la difesa della _____ ha insistito per l'accoglimento della
istanza "*ribadendo che il debito della _____, di cui al precetto
di pagamento, ammonta ad euro 6.025,00, oltre rimborso spese generali, i.v.a.
e c.p.a., essendo l'ulteriore debito, di cui al precetto (euro 97.083,00, oltre
accessori), del _____ il quale però non è anche soggetto
passivo della presente procedura*";
considerato che la difesa della creditrice procedente si è opposta alla
conversione, sulla scorta delle seguenti ragioni "*rileva, altresì, che l'istanza di
conversione è inammissibile in quanto per conseguire la conversione del
pignoramento e la conseguente liberazione del diritto pignorato, l'esecutata
avrebbe dovuto depositare in cancelleria una somma non inferiore ad un sesto
dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento ed, altresì, in
quanto, in sede esecutiva, non è ammissibile il frazionamento del diritto in
capo al medesimo soggetto. Pertanto, ci si oppone alla conversione del
pignoramento ed in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui
il Giudice dovesse ammettere la conversione del pignoramento così come*

proposta, l'esponente dichiara che il versamento delle somme dovrà essere effettuato sul conto corrente indicato nella precisazione del credito. Si rappresenta, in ogni caso, che ove il Giudice dell'Esecuzione ritenesse ammissibile la conversione del pignoramento limitatamente al debito proprio di _____, la liberazione non potrà che riguardare un mezzo dell'intera quota di proprietà pignorata”;

considerato che la _____ nella presente procedura è, al contempo, debitrice esecutata, limitatamente alla condanna alle spese derivante dalla sentenza di accoglimento della domanda revocatoria (per Euro 6.025,00) e terza proprietaria – soggetto passivo dell'esecuzione relativamente al debito del coniuge sig. _____ (pari ad Euro 98.000,00 circa);

considerato che il pignoramento riguarda l'intera proprietà in capo alla _____, negli immobili siti in _____ (appartamento e locale box meglio descritti nell'atto di pignoramento);

considerato che la _____ è proprietaria dei suddetti beni relativamente alla quota di $\frac{1}{2}$ in forza del contratto di compravendita del 1982 (per notar D'Orsi) e relativamente alla restante quota di $\frac{1}{2}$ in forza della donazione del 18.4.2013 (per notaio _____);

considerato che costituisce facoltà del debitore esecutato chiedere la conversione del pignoramento al fine di sostituire al bene staggito una somma di danaro;

considerato che analoga facoltà spetta ex art. 604 c.p.c. al terzo proprietario che subisca l'espropriazione per debito altrui;

considerato che, nel caso di specie, la _____ ha inteso finalizzare l'istanza di conversione all'estinzione del proprio debito, rispetto al quale subisce l'espropriazione della quota di $\frac{1}{2}$ di proprietà dei suddetti beni (con l'evidente intento di liberare dal pignoramento la detta quota);

considerato che per effetto del pignoramento ex art. 602 c.p.c. il terzo proprietario, pur non assumendo la veste di debitore, diviene soggetto

passivo della procedura, restando assoggettato perciò solo alla azione esecutiva del creditore;

considerato che, nel caso che occupa, l'azione esecutiva della Banca risulta intrapresa per un credito complessivo di Euro 104.000,00 oltre interessi e spese;

considerato che la conversione del pignoramento, se da un lato rappresenta uno strumento a vantaggio del debitore al quale è consentito di liberare i beni staggiti sostituendovi una somma di danaro, dall'altro deve assicurare il soddisfacimento dell'intero credito per cui si procede (nonché degli eventuali interventori) ed il recupero delle spese sostenute, senza esporre il ceto creditorio al rischio che il ricavato della vendita possa risultare insufficiente a coprire integralmente le rispettive pretese;

considerato che la *cauzione* parametrato la propria istanza di conversione alla somma di Euro 6.025,00 (corrispondente al proprio debito) - depositando un importo a titolo di cauzione pari ad Euro 1.500,00 - e non, invece, all'intero importo del credito per cui si procede;

considerato che sotto tale profilo l'istanza ex art. 495 c.p.c. si palesa inammissibile in quanto destinata, per scelta del soggetto passivo dell'esecuzione, a non soddisfare l'intero credito per cui si procede;

considerato, sotto altro profilo, che l'eventuale accoglimento della istanza di conversione nei termini prospettati dalla *cauzione* implicherebbe un anomalo "spacchettamento" del diritto pignorato (posto che la vendita dovrebbe riguardare unicamente la quota di $\frac{1}{2}$ nella titolarità della *cauzione*).

oggetto dell'azione revocatoria e come tale pignorata con riguardo al debito del *cauzione*);

ritenuto, pertanto, che l'istanza debba essere dichiarata inammissibile (con restituzione della cauzione versata in favore dell'*cauzione*);

considerato che possono essere riprese le attività degli ausiliari (custode ed esperto) già nominati - sospese con decreto del 4.3.3030;

